

CIRCOLARE N. 1/2016



*Alle Direzioni interregionali e territoriali  
del lavoro*

*LORO SEDI*

*All'INPS  
Direzione centrale vigilanza prevenzione e  
contrasto dell'economia sommersa*

*All'INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo*

*e p.c.*

*Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali*

*Ufficio di Gabinetto*

*Segreteria tecnica del Ministro*

*Segretariato generale*

*Direzione generale dei sistemi informativi  
dell'innovazione tecnologica e della  
comunicazione*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del  
Lavoro*

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*Alla Provincia Autonoma di Trento*

*All'Ispettorato regionale del lavoro di  
Palermo*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro*

*Al Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Oggetto: decreto correttivo *Jobs Act* – lavoro accessorio – indicazioni operative.

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al *Jobs Act*, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

Nell'ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

\*\*\*

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce anzitutto che *“i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”*.

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

- **per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti**, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;

- 3) il giorno di inizio della prestazione;
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

- **per gli imprenditori agricoli** entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare “*modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie*”; nelle more della sua adozione si rappresentano di seguito le modalità, condivise con predetto il Ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

\*\*\*

Va anzitutto evidenziato che **resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS** (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, **agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato**. Le e-mail dovranno essere **prive di qualsiasi allegato** e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

\*\*\*

Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla **opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo**, le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004.

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della *“sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”* (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo **terrà invece in debito conto**, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni.

\*\*\*

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

IL CAPO DELL'ISPettorATO

Dott. Paolo Pennesi

DP

## ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI

**Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it**

**Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Asti@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Bari@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Biella-Vercelli@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Chieti-Pescara@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Como@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Cremona@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Foggia@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Genova@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Latina@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Lucca-MassaCarrara@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Mantova@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Modena@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Molise@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Padova@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Parma@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Pavia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Piacenza@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Prato@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.ReggioCalabria@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.ReggioEmilia@ispettorato.gov.it**

**Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Roma@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Savona@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Siena@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Torino@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Udine@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Varese@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Verona@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.ViboValentia@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it**  
**Voucher.Viterbo@ispettorato.gov.it**